



P·A·R·C

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

T R A

GEDI News Network S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale partita IVA n _____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino _____ in persona del Procuratore dott. Alberto Ibba, che interviene al presente atto munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, “GNN” ovvero “Sponsor”);

E

Parco Archeologico del Colosseo, con sede in Roma, Piazza S. Maria Nova, n. 53, C.F.14490011005 in persona del rappresentante ope legis Direttore dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito per brevità il “Parco” ovvero lo “Sponsee”);

(di seguito congiuntamente le “Parti” ed individualmente ciascuna di esse la “Parte”)

PREMESSO CHE

- a) **GEDI News Network S.p.A.** edita tra gli altri il quotidiano la Repubblica e il suo supplemento Green&Blue, oltre al relativo sito internet (<https://www.repubblica.it/green-and-blue/>), dedicato al clima, alla biodiversità, all’energia, alla mobilità, all’economia e alla tecnologia. GNN pertanto ha sempre guardato con particolare attenzione i rapporti con il mondo dell’arte e della cultura, supportando eventi ed attività di tipo culturale ed artistico con un’impronta Green, in grado di accrescere il senso di vicinanza della società civile e delle istituzioni al tema ambientale;
- b) Il Parco archeologico del Colosseo è un istituto della cultura di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) istituito con D.M. n.15 del 12/1/2017, al quale sono assegnati i seguenti luoghi della cultura: Anfiteatro Flavio (Colosseo), Arco di Costantino, Domus Aurea, Foro Romano e Palatino, Meta Sudans;
- c) Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati importanti progetti di valorizzazione, anche delle aree verdi del Parco, con una attenzione particolare per quei contenuti in grado di trasmettere i valori della sostenibilità ambientale. Il Parco ha richiesto a GNN un percorso di posizionamento sui propri mezzi che ha l’obiettivo di comunicare al pubblico dei media le attività istituzionali e operative del Parco, anche attraverso il racconto di progetti passati, presenti e futuri;
- d) Il Parco in data 23/11/2023 con prot. N. _____, ha ricevuto da GNN una proposta di sponsorizzazione tecnica avente come obiettivo un progetto che prevede la comunicazione istituzionale (di seguito anche il “Progetto”);
- e) Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro;
- f) GNN ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D. LGS. 50/2016 s.m.i. nonché di svolgere le prestazioni mediante proprie risorse e propri beni e servizi

- g) GNN ha manifestato il proprio interesse a prendere parte al Progetto sfruttando i benefit messi a disposizione dello Sponsee;
- h) GNN è titolare del diritto di esclusiva per lo sfruttamento del marchio, marchio rappresentato graficamente dai loghi allegati sub. A) denominato “Marchio GNN”;
- i) GNN intende accettare la qualifica di Sponsor Tecnico relativamente alla proposta presentata, a fronte della disponibilità del Parco a mettere a disposizione i benefit dettagliati in allegato sub. B) denominato “Elenco benefit”, trattandosi di benefit da poter utilizzare per propri utenti o stakeholder;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Parte Prima: Oggetto del Contratto, Obblighi delle Parti, Termini

Art. 1 Premesse ed allegati

- 1.1 Le premesse, insieme agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione tecnica (di seguito il “**Contratto**”).
- 1.2 In caso di conflitto tra le previsioni contenute negli allegati del presente Contratto e le clausole del medesimo, quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2. Oggetto

- 2.1. Con il presente Contratto lo Sponsee concede allo Sponsor, che accetta, il diritto allo sfruttamento dei *benefit* meglio specificati in allegato sub. B) denominato “Elenco benefit” nel periodo che intercorre dalla fine dell'attività di posizionamento e per i 2 mesi successivi (di seguito il “**Periodo di Sponsorizzazione**”), a scopo promozionale, a fronte dei servizi, funzionali al Progetto in argomento quantificati in un importo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA, che lo Sponsor, avvalendosi di proprie società controllate e/o partecipate e/o di ditte terze appaltatrici, si impegna a prestare a favore dello stesso, come meglio dettagliati al successivo art. 4 del presente Contratto e nell'allegato sub C.

Art. 3 Obblighi dello Sponsee

- 3.1 Lo Sponsee, nel Periodo di Sponsorizzazione, si obbliga a:
 - (i) concedere allo Sponsor esclusivamente per l'intervento specifico di cui al punto c) della premessa nonché per tutti i servizi ed i beni offerti dallo Sponsor presso il pubblico, i benefit descritti in allegato sub. B, seguendo le istruzioni a tal proposito concordate tra le Parti;
 - (ii) prenotare gli spazi pubblicitari sopra elencati con opportuno anticipo e con possibilità di usufruirne non oltre il 30 aprile 2024
 - (iii) concedere a GNN la qualifica commerciale di Sponsor Tecnico e trasmettere tutte le informazioni relative alle quantità prodotte dei materiali promozionali qualora richiesto;
 - (iv) astenersi dal formulare giudizi, rilasciare dichiarazioni o porre in essere qualsiasi atto o comportamento che possano in qualunque maniera recare nocimento al prestigio e/o all'immagine dello Sponsor;

- (v) non utilizzare il marchio dello Sponsor fuori dalle ipotesi ivi disciplinate senza il preventivo consenso per iscritto dello Sponsor;
- 3.2 In considerazione della natura strettamente fiduciaria del presente Contratto, resta inteso che lo Sponsee - impegnandosi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del C.c. - farà in modo che i propri esponenti, rappresentanti, dipendenti, consulenti e/o collaboratori adempiano puntualmente a tutti gli impegni ed obblighi assunti dallo Sponsee ai sensi del Contratto medesimo.
- 3.3 Lo Sponsee con la sottoscrizione del presente Contratto prende atto che la prestazione verrà resa dallo Sponsor secondo il progetto debitamente portato a sua conoscenza ed approvato ai sensi dell'art. 4 e riconosce che essa è conforme alle proprie esigenze, dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad avanzare qualsiasi tipo di richiesta e/o pretesa, fatte salve quelle legate all'eventuale inadempimento di quanto previsto dall'art. 4.

Art. 4 Obblighi dello Sponsor

- 4.1 Lo Sponsor a fronte degli obblighi assunti dallo Sponsee provvederà ad eseguire le prestazioni descritte nel Progetto condiviso con lo Sponsee, descritto in maniera sintetica nell'Allegato sub C, per un valore complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA di legge. L'intervento in oggetto sarà realizzato da GNN tramite società proprie del gruppo o mediante proprie risorse e propri beni e servizi.

Lo Sponsor, dovrà emettere fattura per importo pari al valore del servizio al precedente allo Sponsee in ottemperanza al presente contratto per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA.

In via contestuale, lo Sponsee provvederà ad emettere fattura nei confronti di GNN per lo stesso importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA a titolo di sponsorizzazione.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo a carico di GNN, così come l'eventuale imposta di registro che sarà sostenuta solo in caso d'uso;

Art. 5 Durata

- 5.1 Il presente Contratto è efficace dal 31/11/2023 e fino al 31/05/2024.

Art. 6 Clausola risolutiva espressa - Recesso

- 6.1 Il presente Contratto cesserà di produrre effetti alla data di scadenza individuata al precedente art. 6.
- 6.2 Costituiscono eventi risolutivi del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.c.:
- (i) il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dallo Sponsee ai sensi dell'art. 3.1, punti (i), (v) e (vi);
 - (ii) il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dallo Sponsor ai sensi dell'art. 4 del contratto e dell'allegato sub C;

- (iii) il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi degli artt. 8 (Dichiarazioni e Garanzie delle Parti), 9 (Riservatezza) e 10 (Compliance).
- 6.3 Salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori, i suddetti eventi determineranno la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c., a seguito della comunicazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa da parte della Parte interessata indirizzata all'altra (di seguito la "**Comunicazione di risoluzione**") nel rispetto delle modalità di comunicazione di cui al successivo art. 11.
- 6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con un preavviso di 10 giorni, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte secondo quanto previsto al successivo art. 11, nei seguenti casi:
- (i) sottoposizione ad una procedura concorsuale o esecutiva dell'altra Parte;
 - (ii) scioglimento o messa in liquidazione dell'altra Parte;
 - (iii) apertura di procedimento penale nei confronti dei rappresentanti e/o amministratori dell'altra Parte.

È fatta salva, per lo Sponsor, la facoltà di recedere dal presente Contratto qualora precedentemente o nel corso dell'iniziativa, si verificano vicende dipendenti dallo Sponsee, anche estranee alla corretta esecuzione del Contratto, che possano arrecare danno all'immagine dello Sponsor e/o delle sue Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile (il "**Gruppo GEDI**") e pregiudicare il ritorno pubblicitario sperato.

Resta inteso, inoltre, che il Parco potrà applicare, ricorrendone le condizioni, quanto previsto dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 7 Eventi di Forza Maggiore

- 7.1 Ai fini del presente Contratto, devono intendersi "Eventi di Forza Maggiore" tutti quegli eventi e circostanze o combinazioni di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l'esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto previsti a carico delle Parti ma solo nella misura in cui tali circostanze o eventi:
- (i) non avrebbero potuto essere previsti al momento della sottoscrizione del Contratto;
 - (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte impossibilitata, essendo al di fuori del controllo diretto o indiretto della stessa Parte;
 - (iii) non siano imputabili ad un comportamento *contra legem* della Parte inadempiente.
- 7.2 Nel caso in cui la realizzazione del Progetto oggetto del presente Contratto dovesse essere annullata a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore come sopra definito, ciascuna Parte potrà richiedere, secondo i principi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463, 1464 e 1467 del Codice Civile, la risoluzione del Contratto dandone immediata comunicazione scritta all'altra Parte, tramite raccomandata A/R o PEC.

Parte Seconda: modalità di esecuzione e comportamento Parti

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie delle Parti

- 8.1 Lo Sponsor dichiara e garantisce per l'intera durata del Contratto:

- (i) di avere l'esclusiva e legittima disponibilità di tutti i diritti, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di ogni altro genere, relativi al marchio di titolarità dello stesso e delle Società del Gruppo GEDI;
- (ii) il marchio di titolarità dello stesso è conforme alla normativa applicabile, non ha contenuto osceno, diffamatorio o offensivo, e non viola diritti di terzi;
- (iii) di adempiere puntualmente alla normativa applicabile, ivi inclusi i regolamenti in materia di esposizione di messaggi pubblicitari;

8.2 Lo Sponsee dichiara e garantisce per l'intera durata del Contratto:

- (i) né lo Sponsee medesimo né i suoi soci e amministratori hanno svolto attività in conflitto d'interessi con il Gruppo GEDI nei 24 mesi precedenti la sottoscrizione del presente Contratto;
- (ii) di essere pieno e legittimo titolare, direttamente e/o indirettamente, dei benefit meglio specificati in allegato sub. B di cui al precedente art. 2;
- (iv) di poter liberamente disporre dei suddetti benefit senza violare i diritti di alcun titolare e/o soggetto terzo.

8.3 Lo Sponsee procederà a verifiche periodiche sulla propria organizzazione e comunicherà immediatamente allo Sponsor eventuali difformità da quanto garantito al precedente 8.2 (ii).

8.4 Qualora una delle Parti violi in tutto o in parte le dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 8 dovrà manlevare e tenere indenne l'altra Parte, da ogni danno, pretesa e/o azione che qualsiasi terzo possa avanzare in relazione a tale violazione.

Art. 9 Riservatezza

9.1 Le Parti riconoscono e si danno atto che le stesse hanno avuto accesso e potranno avere accesso ad informazioni riservate relative ai contenuti industriali e commerciali delle stesse ed alle attività dalle stesse svolte, laddove, ai fini del presente articolo, per informazioni riservate si intendono i dati, le notizie e le informazioni che non siano già stati resi pubblici e in qualsivoglia maniera scambiati fra le Parti (di seguito le "**Informazioni Riservate**").

9.2 Le Parti concordano reciprocamente che non utilizzeranno o comunicheranno a terzi ovvero divulgheranno tali Informazioni Riservate per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e le manterranno strettamente riservate, fra l'altro procurando che le stesse: (i) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all'interno della propria organizzazione, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l'esercizio delle loro funzioni; (ii) siano protette dalla divulgazione o disseminazione accidentale secondo le migliori prassi del comparto economico di riferimento.

9.3 Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell'Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata sarà obbligata a darne informazione preventiva all'altra Parte, impegnandosi comunque a rendere quanto minore possibile la diffusione delle Informazioni Riservate.

9.4 Le Parti concorderanno preventivamente il contenuto e le modalità di qualunque comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa concernente la sottoscrizione del presente Contratto ed il suo

contenuto, come pure qualsivoglia comunicazione relativa alle operazioni previste nel presente Contratto nell'osservanza degli obblighi di legge o di qualunque autorità pubblica, di vigilanza o di controllo.

- 9.5 Fermo restando quanto precede, le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto e tutte le operazioni e gli adempimenti dallo stesso previsti, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, nonché a procurare, promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, che le disposizioni di cui al presente articolo siano rispettate dai propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti nella misura in cui questi abbiano accesso alle informazioni riservate.
- 9.6 Le Parti si impegnano, promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, a conoscere e, laddove ad essi soggetti, rispettare:
1. gli obblighi di natura legale e regolamentare facenti capo a chi entra in possesso delle informazioni privilegiate di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "TUF");
 2. gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti applicabili con riferimento a disciplina dell'insider trading, ivi inclusi il MAR, il TUF e il Regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito il "Regolamento Emittenti" e congiuntamente con il MAR e il TUF la "Normativa sugli Abusi di Mercato"); e
 3. le sanzioni applicabili all'abuso ovvero all'impropria circolazione di Informazioni Privilegiate.
- 9.7 Resta, infine, inteso che lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto dovrà avvenire nella stretta osservanza – ad opera delle Parti e di ogni altra persona dipendente, collaboratore, agente o a qualsivoglia titolo incaricata dalle Parti - della Normativa sugli Abusi di Mercato. Le Parti si impegnano a:(a) non acquistare, vendere, o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su azioni rappresentative del capitale sociale delle Parti, né su strumenti finanziari direttamente o indirettamente collegati alle Parti, utilizzando le Informazioni privilegiate, (b) non raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni di cui alla precedente lettera (a), (c) non diffondere notizie false né porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera (a) e (d) nel caso di Parte divulgante che abbia indicato quali privilegiate determinate informazioni ai fini dell'applicazione del MAR, a comunicare tempestivamente alle altre Parti la cessazione del carattere privilegiato delle stesse.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la violazione delle disposizioni del presente articolo costituirà grave inadempimento suscettibile di causare la risoluzione di diritto dei rapporti tra le Parti cui il presente Contratto si riferisce.

- 9.8 Le Parti si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che lo Sponsee riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GNN e le altre società del Gruppo - sono da

ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Lo Sponsee si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Lo Sponsee s'impegna in ogni caso a comunicare a GNN prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 10 Compliance

10.1 Lo Sponsee dichiara e garantisce allo Sponsor che lo svolgimento delle attività di cui al Contratto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare lo Sponsee si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione adottati da GNN S.p.A.

https://www.gedispa.it/codice_etico.pdf

Allo stesso modo lo Sponsor si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico per il Fundraising adottato dallo Sponsee disponibile sul sito internet https://parcocolosseo.it/sito/wp-content/uploads/2022/12/Codice-Etico-Fundraising_Parco-archeologico-Colosseo.pdf del quale dichiara la presa visione.

Per quanto sopra lo Sponsee dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico e la Politica Anticorruzione adottati da GNN, disponibili sul sito internet <https://www.gedispa.it/corporategovernance> e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti/partner dello Sponsor di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di GNN S.p.A. eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del predetto D. Lgs. 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- al Comitato Etico di GNN, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore.

10.2 Qualora lo Sponsee sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti

penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- 10.3 Ciascuna Parte si impegna a non effettuare alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo GNN. In particolare, le Parti non effettueranno alcuna forma di regalo né prometteranno o offriranno regali a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, laddove per regalo si intende qualsiasi beneficio suscettibile di valutazione economica (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).
- 10.4 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, ciascuna Parte potrà: (A) ritenere il presente Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC all'altra Parte, qualora quest'ultima non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo e nelle ipotesi di cui al punto 3 precedente, solo nei casi di accertata violazione con sentenza passata in giudicato; (B) sospendere l'esecuzione dell'accordo/contratto, nei casi di apertura di procedimento penale, dal quale possa derivare una responsabilità ai sensi del DLGS 231/2001 nei confronti di esponenti dell'altra Parte: (i) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti. La sospensione potrà essere posta in essere fino alla definizione del suddetto procedimento.
- 10.5 Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito "Normativa Antitrust"), lo Sponsee dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità dello Sponsor ai sensi della citata Normativa.

Art. 11 Comunicazioni

11.1 Ogni comunicazione da inviarsi da una delle Parti all'altra ai sensi del presente Contratto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) quanto allo Sponsor al seguente indirizzo:

Via, Ernesto Lugaro, 15

10126 - Torino

Pec: segreteria@societaria@pec.gedinetwork.it

c.a.: dott. Alberto Ibba

e-mail a.ibba@gedigps.it

(b) quanto allo Sponsee al seguente indirizzo:

Piazza S. Maria Nova, n. 53 – 00186

Pec: pa-colosseo@pec.cultura.gov.it

pa-colosseo.fundraising@cultura.gov.it

Tel.: 06/69984476/477

e sarà considerata pervenuta alla data risultante dall'avviso di ricevimento o ricevuta di consegna.

11.2 Ciascuna delle Parti potrà comunicare nelle stesse forme sopra indicate il mutamento del proprio indirizzo e/o comunque dei dati identificativi sopra indicati.

Art. 12 Varie

- 12.1 Il presente Contratto, unitamente ai suoi allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alle materie ed alle operazioni quivi previste e contemplate.
- 12.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di quella Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto, di contenuto determinato, debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
- 12.3 L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni, a meno che le prime non siano state determinanti nel motivare una Parte alla stipula del presente Contratto ed a patto che, in tale caso, le Parti, attraverso negoziazioni di buona fede da concludersi entro 30 (trenta) giorni lavorativi abbiano sostituito tali disposizioni con altre che siano valide ed efficaci e che riproducano, per quanto possibile, l'effetto economico di quelle invalide o invalidate.
- 12.4 Le spese sostenute da ciascuna Parte per la negoziazione e predisposizione del presente Contratto e dei suoi allegati rimarranno a carico della Parte che avrà sostenuto dette spese.
- 12.5 Eventuali modifiche, patti aggiunti o integrativi del presente Contratto non saranno validi ed efficaci se non formulati per iscritto e incorporati in uno o più *addenda* al presente Contratto.
- 12.6 Il presente Contratto e i diritti che da esso scaturiscono non sarà cedibile da parte dello Sponsee, salvo preventivo consenso scritto dello Sponsor.
- 12.7 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Elenco allegati:

All. A: Marchio GNN e Marchi Gruppo GEDI

All. B: Elenco Benefit/Visibilità

All. C: Canali e mezzi messi a disposizione per il progetto di posizionamento

GEDI
GRUPPO EDITORIALE

**GREEN
&BLUE**

P·AR·©

Allegato A

GEDI
GRUPPO EDITORIALE

**GREEN
&BLUE**

Allegato B

Elenco Benefit/Visibilità

- ✓ visita privata per 25 persone del Foro Romano-Palatino fuori dall'orario di apertura al pubblico;

Allegato C

Canali e mezzi messi a disposizione per il progetto di posizionamento

Digital

Repubblica.it

Formato masthead + box: 6.000.000 imps totali (2 flight da 3.000.000 imps cad.)

La Stampa.it

Formato masthead + box: 2.000.000 imps totali (2 flight da 1.000.000 imps cad.)

Carta Stampata

Album Green&Blue

Pagina intera formato al vivo mm. 275 base x 410 altezza

La Stampa

Pagina intera formato al vivo mm. 275 base x 410 altezza

La Repubblica

Pagina intera formato al vivo mm. 275 base x 410 altezza

Altra promozione

Greenandblue

Speciale di approfondimento Digitale su Green&Blue.it

N. 2 stories social sui profili di Green&Blue > TBD > Anima sostenibile del Parco

La Repubblica

1 Pubbliredazionale

La Stampa


1 Speciale

Visto letto e sottoscritto a Roma, in data 27.11.2023

Per GEDI News Netkork S.p.A.

Procuratore delegato

Dott. Alberto Ibba



Per il Parco archeologico del Colosseo

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alfonsina Russo

